

**PERMESSO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA DEL TERRITORIO (D.P.R. 06/06/2001, n. 380)**

PERMESSO DI COSTRUIRE N. CDS_ESTERNA/1/2024 DEL 22/11/2024

LA RESPONSABILE

Con riferimento alla *"Comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018 e richiesta invio eventuali richieste integrazioni"* pervenuta da ARPAE SAC di Ferrara in data 17/04/2024 al prot. 7584 relativa all'istanza presentata dalla RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL finalizzata all'ottenimento del provvedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE);

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l'Autorità competente al rilascio del provvedimento è la Regione Emilia - Romagna previa istruttoria di ARPAE
- il rilascio provvedimento unico richiesto comprenderà/recepirà atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, tra i quali il "Permesso di costruire (D.P.R. 380/2001 e L.R. 15/2013)";

Vista la documentazione pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6172>);

Richiamato il proprio parere del 29/10/2024 trasmesso ad ARPAE con nota prot. 19613 ad oggetto *"Valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana. Riscontro alle integrazioni del 30/07/2024 - Parere congiunto urbanistico e ai fini del rilascio di atto equipollente ad autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio."*;

Vista l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 in data 20/11/2024, unitamente qui allegata;

Vista/i

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- la L.R. 19/2008 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2004 e s.m.i.;
- la L.R. 15/2013 e s.m.i.;

Vista/o

- la Delibera Consiglio Unione n. 9 del 30/03/2023 di approvazione del PUG, efficace dal 24/05/2023, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna;
- la Delibera Consiglio Unione n. 18 del 02/05/2023 di approvazione del Regolamento Edilizio, efficace dal 24/05/2023;
- la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA (CAS) approvata con la Delibera di Consiglio Unione n.42 del 29/09/2015, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m. i.;
- il Piano Inter-Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) adottato con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 56 del 28/12/2023;

Riconosciuta la propria competenza in forza dei seguenti atti:

- statuto dell'Unione Terre e Fiumi costituita con atto Notaio Trevisani in Copparo rep 66385 del 01/12/2009, come da ultimo modificato con DCU n 17 del 03/08/2021;
- convenzione di conferimento delle funzioni dai comuni aderenti all'unione Terre e Fiumi rep 14950 del 19/04/2010 come da ultimo modificata con convenzione rep 101 del 03/08/2021;
- decreto del Presidente Unione Terre e Fiumi n. 13 del 13/09/2024;

Accertato che l'intervento suddetto è esente dal contributo di costruzione di cui agli artt. 29-30-31 della L.R. 15/2013;

R I L A S C I A

alla SOCIETA' RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL con generalità complete agli atti, il permesso per la realizzazione del progetto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) sotto il profilo edilizio e urbanistico e pertanto fatto salvo ogni altra valutazione ricompresa nella procedura di VIA Regionale - in conformità degli elaborati grafici di progetto, comunque nel rispetto delle leggi, Regolamenti vigenti e delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- all'esito conclusivo favorevole del procedimento indetto da ARPAE SAC di Ferrara nei termini di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- al suo recepimento nel provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi della L.R. 4/2018;
- al rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti e delle prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione unica che lo comprende;
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il Proprietario, Il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti, di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali, nonché dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - Ai fini della tutela dei siti e delle aree di interesse archeologico a bassa potenzialità, dovrà essere rispettato quanto disposto al comma 4 dell'art. 5.2 "Potenzialità archeologica" delle norme del PUG vigente. Si ricorda, nel caso in cui sussistano le condizioni, la necessità del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 4 e allegato I.8 e dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, nonché dalle normative di pianificazione urbanistica inerenti la tutela del patrimonio archeologico e le potenzialità archeologiche del territorio. Si ritiene, inoltre opportuno, ricordare il disposto dell'art. 90 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
 - Il presente permesso è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi con assoluto sollievo di responsabilità dell'Amministrazione e dei suoi funzionari;
 - Ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 15/2013, il termine di efficacia del titolo edilizio decorre dalla data di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende;
 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno alla data di efficacia del presente atto e dovranno essere ultimati entro tre anni, salva diversa disposizione del provvedimento autorizzatorio unico;
 - Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 15/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio unico che lo comprende. Decorsi i termini di inizio e quello di ultimazione dei lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;
 - Prima dell'inizio dei lavori il costruttore ed il proponente dovranno depositare il progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 e s.m.i., in

SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE

Sede via Roma 28 - 44034 Copparo (FE)

conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione redatta ai sensi dell'art. 10, co. 3 della L.R. 19/2008 (MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio);

- La comunicazione di inizio lavori, affidamento e direzione dei lavori dovranno essere presentate al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo, prima della data di inizio lavori, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio;
- L'esecuzione dei lavori e la conduzione del cantiere dovranno avvenire nel rispetto delle regolamentazioni settoriali vigenti nonché delle disposizioni del CAPO I e CAPO II del TITOLO II PARTE SECONDA del Regolamento Edilizio vigente;
- Il titolare del titolo edilizio o atto equipollente ed il costruttore sono in ogni tempo obbligati a lasciare libero accesso al cantiere e nei locali di lavoro, ai funzionari e agenti preposti alla vigilanza edilizia prevista dall'art 27 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Il titolo edilizio o atto equipollente ed i disegni ad esso allegati dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo dei lavori fino a che l'opera non sia ultimata;
- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad assicurare per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti del servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- Il cantiere dovrà essere provvisto del numero "Civico Provvisorio di Cantiere" come disposto all'art. 26 del "Regolamento per la Toponomastica, la numerazione civica, il codice ecografico e il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi"; prima della comunicazione di fine lavori è obbligatorio richiedere l'assegnazione della numerazione civica definitiva utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale;
- Il Proponente, il Proprietario, il Progettista, il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso.

Per quanto di competenza.

La Responsabile
del Settore SUEI/SIT/Toponomastica
Roberta Bertelli
(Firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s. m. i.)

Allegato: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA citata